

Bruxelles, 18 maggio 2026
(OR. en)

9303/26

ENV 509
MI 478
AGRI 375
CHIMIE 56
DELECT 89

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 1241 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 18.5.2026 recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1241 final.

All.: C(2026) 1241 final



Bruxelles, 18.5.2026
C(2026) 1241 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.5.2026

recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 ("regolamento sui biocidi", BPR), in combinato disposto con l'articolo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per includere principi attivi nell'allegato I del BPR, sentito il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il capo V del BPR stabilisce una procedura di autorizzazione semplificata per i biocidi contenenti i principi attivi che figurano nell'allegato I del BPR e che soddisfano le altre condizioni di cui all'articolo 25 di tale regolamento.

L'anidride carbonica figura attualmente nell'allegato I, categoria 6, del BPR con la seguente restrizione: "*Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate a una trappola*". Il 27 novembre 2023 l'ECHA ha ricevuto una domanda di modifica di tale restrizione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 88/2014. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi. L'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha presentato all'ECHA la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni, il 23 dicembre 2024.

Nel parere dell'ECHA del 10 settembre 2025, considerato come un parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del BPR, si è concluso che la pertinente restrizione relativa all'uso dell'anidride carbonica dovrebbe essere modificata e sostituita da una nuova restrizione.

Il presente regolamento delegato modifica pertanto la pertinente restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato un gruppo di esperti ("riunione delle autorità competenti per i biocidi"), costituito da rappresentanti delle autorità competenti per i biocidi degli Stati membri, dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell'industria dei biocidi e della società civile, nel corso della 110^a riunione delle autorità competenti, tenutasi nel dicembre 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. La base giuridica è costituita dall'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 18.5.2026

recante modifica del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica che figura nell'allegato I, categoria 6, del medesimo regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi¹, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 novembre 2023 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha ricevuto una domanda di modifica della restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, presentata conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione². La domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi ("autorità di valutazione competente").
- (2) L'autorità di valutazione competente ha presentato all'Agenzia la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni, il 23 dicembre 2024.
- (3) Conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di riesame dei principi attivi iscritti nell'allegato I di tale regolamento. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 88/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 10 settembre 2025 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia³ tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) Secondo quanto ritenuto dall'Agenzia nel suo parere, la nuova restrizione proposta garantirebbe che i valori limite per l'uso sicuro siano adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica per qualsiasi tipo di prodotto. L'Agenzia ha concluso che l'attuale restrizione relativa

¹ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/88/oj).

³ "Biocidal Products Committee - Opinion on the amendment of inclusion in Annex I, Category 6 of the active substance: Carbon dioxide; ECHA/BPC/491/2025", adottato il 10 settembre 2025; <https://echa.europa.eu/documents/10162/deabf578-ae70-5a57-6f78-9cbd9310a2a3>

all'uso dell'anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012 ["Da utilizzare solo in bombolette di gas pronte per l'uso associate a una trappola"] dovrebbe essere soppressa e sostituita dalla restrizione secondo cui l'esposizione degli utilizzatori professionali all'anidride carbonica deve rimanere inferiore alla pertinente concentrazione di esposizione accettabile e l'esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all'anidride carbonica deve rimanere inferiore allo 0,1 % volume/volume di anidride carbonica, adottando se del caso le necessarie misure di protezione.

(5) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno modificare la pertinente restrizione relativa all'uso del principio attivo anidride carbonica, che figura nell'allegato I, categoria 6, del regolamento (UE) n. 528/2012. La restrizione di nuova formulazione consentirebbe un'autorizzazione più ampia dei biocidi contenenti anidride carbonica, mentre i valori limite per l'uso sicuro sono adeguatamente presi in considerazione nella fase di autorizzazione del prodotto, garantendo così un uso sicuro.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18.5.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN